

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

(Comuni di Romeno, Cavareno, Sarnonico, Ronzone e Malosco)

Via De Campi n. 1- 38011 Cavareno (TN)

pec: info@pec.unionealtanaunia.tn.it

c.f. 92021420226



COMUNE DI SARNONICO

Prot. Nr. 668

Sarnonico, 15 marzo 2018

ORDINANZA N. 09/2018

OGGETTO: Chiusura temporanea al traffico di alcune strade di Sarnonico per la processione in programma domenica 25 marzo 2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO

Vista la richiesta del Sig. Don Carlo Crepaz, agli atti sub. prot. n. 588, dd. 07.03.2018, in rappresentanza della Parrocchia di Sarnonico, volta ad ottenere la chiusura al traffico veicolare del tratto di strada tra Piazza Santa Maria e via San Lorenzo, in data 25 marzo 2018, dalle ore 11.00 alle ore 11.30 circa, per lo svolgimento della "processione delle Palme";

Ritenuto di accogliere favorevolmente la richiesta della Parrocchia di Sarnonico al fine di garantire lo svolgimento della manifestazione in totale sicurezza salvaguardando la pubblica incolumità ed il regolare svolgimento della stessa

Dato atto che per consentire un corretto svolgimento della manifestazione in parola e assicurare al contempo l'incolumità pubblica e la sicurezza stradale risulta necessario sospendere la circolazione veicolare di piazza S. Maria, del tratto di strada all'altezza dell'incrocio tra via C. Battisti, piazza S. Maria e viale S. Lorenzo e del tratto della S.P. n. 24 fino alla chiesa di S. Lorenzo (viale S. Lorenzo), per il tempo necessario al passaggio della processione;

Sentita la disponibilità a prestare servizio durante la processione da parte dei VVFF volontari di Sarnonico;

Visto il nulla osta del Servizio Gestione Strade dd. 15.03.2018, prot. n. S106/18/157883/19.5.4/9/3;

Vista l'autorizzazione della Questura di Trento, Ufficio di Gabinetto, di data 07.03.2018, prot. n. 489/A.4/2018/Gab.;

Visto il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii., ed in particolare gli artt. 7 e 9;

Visto il D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento d'Esecuzione e d'attuazione del Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii.);

Visto il R.D. 18 giugno 1931 nr. 773 "Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza" ed il relativo Regolamento d'esecuzione, approvato con R.D. del 6 maggio 1940, nr. 635;

Accertata la non necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'articolo 13, 1° comma della L. 241/90 e ss. mm. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Vista la propria competenza all'adozione del presente atto in base al D.P.Reg. 01/02/2005, n. 3/L. e ss.mm.ii. contenente il "Testo Unico Delle Leggi Regionali Sull'ordinamento Dei Comuni Della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige", in particolare l'art. 31;

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 dd. 16.05.1994 e parzialmente annullato dalla Giunta Provinciale nella seduta dd. 12.08.1994 (nota prot. n. 5762/1-B dd. 12.08.1994 e successive modifiche;

ORDINA

DOMENICA 25 MARZO 2018, DALLE ORE 11.00, ALLE ORE 11.30 E COMUNQUE FINO AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE:

1. L'istituzione del divieto di transito provvisorio al traffico veicolare in piazza Santa Maria.
2. L'istituzione del divieto di transito provvisorio al traffico veicolare di viale San Lorenzo dall'incrocio con la S.S. 43 fino alla chiesa di San Lorenzo.

DEMANDA

Alle Forze dell'Ordine di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento che sono altresì autorizzati ad adottare di propria iniziativa, quando siano necessari e opportuni, eventuali provvedimenti in deroga.

Incarica il Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari nel presidio e nella regolamentazione della circolazione stradale lungo il percorso della manifestazione compresa la chiusura ed apertura delle strade interessate

AVVERTE

che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni di carattere generale della presente ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii.).

Rimane a cura della Parrocchia di Sarnonico, organizzatrice della processione, il ripristino dei luoghi oggetto delle manifestazioni, in particolare la riapertura a fine manifestazione delle strade pubbliche e la riparazione di eventuali danni provocati.

Il Comune di Sarnonico declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che potessero derivare a seguito delle manifestazioni in oggetto.

RENDE NOTO

il presente atto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio e l'apposizione della prescritta segnaletica stradale temporanea.

Si comunica a:

- Polizia Locale Alta Val di Non avente competenza sul territorio interessato.
- Parrocchia di Sarnonico;
- Stazione dei Carabinieri di Cavareno;
- Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Sarnonico;
- APSS;

AVVERTE ALTRESI'

Ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 nr. 23 avverso la presente ordinanza è ammesso presentare:

- ai sensi dell'art. 37, comma 3 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285, entro 60 giorni al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
- ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. del 02.07.2010, nr. 104, entro 60 giorni ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento;
- ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;



Il Responsabile del Servizio Patrimonio
Claudio Maccacaro